



CONVENZIONE

TRA

FONDAZIONE CASSA di RISPARMIO di CUNEO,

COMUNI DI

**ALBA, BORGO SAN DALMAZZO, BOVES, BRA, BUSCA,
CARAGLIO, CERVASCA, CEVA, CUNEO, DRONERO,
FOSSANO, MONDOVI', RACCONIGI, SALUZZO,
SAVIGLIANO, SOMMARIVA DEL BOSCO, VERZUOLO**

**CARITAS DIOCESANE e INTERPARROCCHIALI e
CONSORZI SOCIO-ASSISTENZIALI
della PROVINCIA di CUNEO**

PER

**il PROGETTO “EMERGENZA CASA 6”
edizione 2017**

- la **FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO (CRC)** - sede legale in Via Roma n. 17 - Cuneo, (di seguito Fondazione), quale Ente promotore e finanziatore dell'iniziativa, nella persona di Giandomenico Genta, Presidente, in rappresentanza dell'Ente;
- il **COMUNE di ALBA** - sede legale in Piazza Risorgimento n. 1, quale partner del progetto, nella persona di _____, in rappresentanza dell'Ente;
- il **COMUNE di BORGIO SAN DALMAZZO** - sede legale in Via Roma n.74, quale partner del progetto, nella persona di _____, in rappresentanza dell'Ente;
- il **COMUNE di BOVES** - sede legale in Piazza Italia n.64, quale partner del progetto, nella persona di _____, in rappresentanza dell'Ente;
- il **COMUNE di BRA** - sede legale in Piazza Caduti della Libertà n. 14, quale partner del progetto, nella persona di _____, in rappresentanza dell'Ente;
- il **COMUNE di BUSCA** - sede legale in Via Cavour n.28, quale partner del progetto, nella persona di _____, in rappresentanza dell'Ente;
- il **COMUNE di CARAGLIO** - sede legale in Piazza Giolitti n. 5, quale partner del progetto, nella persona di _____, in rappresentanza dell'Ente;
- il **COMUNE di CERVASCA** - sede legale in Via Roma n. 34, quale partner del progetto, nella persona di _____, in rappresentanza dell'Ente;
- il **COMUNE di CEVA** - sede legale in Piazza Vittorio Emanuele n.17, quale partner del progetto, nella persona di _____, in rappresentanza dell'Ente;
- il **COMUNE di CUNEO** - sede legale in Via Roma n. 28, quale partner del progetto, nella persona di _____, in rappresentanza dell'Ente;
- il **COMUNE DI DRONERO** – sede legale in Via Giolitti n.47, quale partner del progetto, nella persona di _____, in rappresentanza dell'Ente;

- il **COMUNE di FOSSANO** - sede legale in Via Roma n. 91, quale partner del progetto, nella persona di _____, in rappresentanza dell'Ente;
- il **COMUNE di MONDOVÌ** - sede legale in Corso Statuto n. 15, quale partner del progetto, nella persona di _____, in rappresentanza dell'Ente;
- il **COMUNE di RACCONIGI** - sede legale in Piazza Carlo Alberto n.1, quale partner del progetto, nella persona di _____, in rappresentanza dell'Ente;
- il **COMUNE di SALUZZO** - sede legale in Via Macallè n. 9, quale partner del progetto, nella persona di _____, in rappresentanza dell'Ente;
- il **COMUNE di SAVIGLIANO** - sede legale in Corso Roma n. 36, quale partner del progetto, nella persona di _____, in rappresentanza dell'Ente;
- il **COMUNE di SOMMARIVA DEL BOSCO** – con sede legale in Piazza Seyssel d'Aix n.1, quale partner del progetto, nella persona di _____, in rappresentanza dell'Ente;
- il **COMUNE di VERZUOLO** – sede legale in Piazza Martiri della Libertà n.1, quale partner del progetto, nella persona di _____, in rappresentanza dell'Ente;
- la **CARITAS DIOCESANA di ALBA** - sede legale in Piazza Mons. Grassi n. 9, quale partner del progetto, nella persona di _____, in rappresentanza dell'Ente;
- la **CARITAS DIOCESANA di CUNEO** – sede legale in Via Amedeo Rossi n. 1, quale partner del progetto, nella persona di _____, in rappresentanza dell'Ente;
- la **CARITAS DIOCESANA di FOSSANO** - sede legale in Via Vescovado n. 12, quale partner del progetto, nella persona di _____, in rappresentanza dell'Ente;
- la **CARITAS DIOCESANA di MONDOVÌ** - sede legale in Via Vasco n. 17, quale partner del progetto, nella persona di _____, in rappresentanza dell'Ente;

- la **CARITAS DIOCESANA di SALUZZO** - sede legale in Corso Piemonte n. 56, quale partner del progetto, nella persona di _____ in rappresentanza dell'Ente;
- la **CARITAS DIOCESANA di TORINO** – sede legale in Corso Piemonte n.56, quale partner del progetto, nella persona di _____ in rappresentanza delle Caritas di Bra, Savigliano, Sommariva del Bosco, Racconigi;
- l'**UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA-LANGA CEBANA-ALTA VALLE BORMIDA** con sede in loc. San Bernardino, Via Case Rosse n.1, quale partner del progetto, nella persona di _____ in rappresentanza dell'Ente;
- l'**ASLCN 2 SOC SERVIZI SOCIALI DISTRETTO di ALBA-BRA** con sede in Via Vida n.10, quale partner del progetto, nella persona di _____, in rappresentanza dell'Ente;
- il **CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE del CUNESE**, con sede in Rocca de' Baldi n. 7 a Cuneo, quale partner del progetto, nella persona di _____, in rappresentanza dell'Ente;
- il **CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE LANGHE, ALBA e ROERO**, con sede in Via A. Diaz n. 8 ad Alba, quale partner del progetto, nella persona di _____, in rappresentanza dell'Ente;
- il **CONSORZIO per i SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI del MONREGALESE**, con sede in Via San Pio V n. 6 a Mondovì, quale partner del progetto, nella persona di _____, in rappresentanza dell'Ente;
- il **CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE MONVISO SOLIDALE**, con sede a Fossano, Corso Trento n. 4, quale partner del progetto, nella persona di _____, in rappresentanza dell'Ente;
- il **CONSORZIO per i SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI delle VALLI GRANA e MAIRA**, con sede a Dronero in Via Pasubio n. 7, quale partner del progetto, nella persona di _____, in rappresentanza dell'Ente;

Premesso che:

- la Fondazione ha avviato, a partire dal 2010, una serie di iniziative sul territorio della provincia di Cuneo, a sostegno delle situazioni di emergenza scaturite a seguito della crisi economica e finanziaria internazionale, esplosa a fine 2008 e tuttora in corso, tra cui in particolare la questione dell'emergenza abitativa;
- in provincia di Cuneo si è registrato, negli ultimi anni, un considerevole incremento degli sfratti, soprattutto per morosità incolpevole, indicatore quest'ultimo del grado di sofferenza economica raggiunto;
- in questo contesto la Fondazione ha promosso a partire dal 2011 un progetto di prevenzione e di sostegno alle situazioni di emergenza abitativa, denominato "*EmergenzaCasa*", coinvolgendo i principali Comuni della provincia, le Caritas Diocesane e interparrocchiali e gli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali del territorio;
- tale progetto prevedeva che tra le categorie maggiormente a rischio sfratto vi fossero le famiglie (di diritto e di fatto) con uno o più persone a carico, anche monoparentali, il/i cui percettore/i avesse/avessero temporaneamente perso il lavoro (sia esso autonomo o dipendente) o si trovasse/trovassero in stato di disoccupazione, mobilità o cassa-integrazione, proprio a causa della crisi in corso;
- nelle passate edizioni il progetto ha dato esito positivo, offrendo un sostegno concreto a molte famiglie in difficoltà presenti sul nostro territorio provinciale;
- i Comuni sono in possesso delle necessarie competenze, essendo già titolari, tra l'altro, dei previsti interventi di edilizia pubblica residenziale, oltre che della gestione dei Bandi annuali per l'accesso ai contributi derivanti dal Fondo sociale per la locazione;
- si è ritenuto opportuno concentrare il progetto sui principali centri della provincia, alla luce della constatazione che il problema abitativo risulta acuito presso i centri cittadini di con più di 5.000 abitanti;
- gli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali del territorio operano in favore dei cittadini, offrendo servizi socio-assistenziali a sostegno delle persone in condizioni di disagio sociale, in collaborazione con altri preposti soggetti pubblici e privati locali;
- le Caritas diocesane e interparrocchiali, attraverso i propri Centri di Ascolto, di Accoglienza e i servizi diocesani/parrocchiali, rappresentano sul territorio un punto di riferimento per le persone e le famiglie in emergenza abitativa;

- l’iniziativa risulta complementare e in stretto coordinamento con le misure previste dal Fondo sociale per la locazione attivate dalla Regione Piemonte;
- l’iniziativa si pone i seguenti obiettivi di fondo:
 - ✓ prevenire potenziali situazioni di conflittualità sociale, intervenendo in anticipo su situazioni di locazione a rischio di morosità e conseguente sfratto, le quali determinerebbero gravi ricadute sociali sui nuclei familiari in difficoltà;
 - ✓ rispondere, in maniera efficace e tempestiva, al crescente bisogno di sostegno economico alla corresponsione del canone locatizio o di altre spese connesse alla casa, da parte dei nuclei familiari in situazione di temporanea difficoltà economica a causa della crisi in corso;
 - ✓ potenziare il supporto e la risposta, attraverso le più opportune modalità, alle famiglie che abbiano già ricevuto ingiunzione di sfratto per morosità incolpevole, o subito l’esecuzione dello sfratto e necessitino di accoglienza temporanea, o che siano in situazione di accoglienza temporanea o di uscita dalla stessa;
 - ✓ avviare, nel rispetto e in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà, un’azione innovativa integrata tra soggetti pubblici e del privato sociale a sostegno della fascia di popolazione maggiormente in difficoltà a causa delle conseguenze della grave crisi in corso.

Tutto ciò premesso, le parti sopra rappresentate convengono di stipulare quanto segue.

Articolo 1 - (Premesse)

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 - (Oggetto della Convenzione)

2.1 Le parti convengono di realizzare in sinergia la presente iniziativa, denominata “*EmergenzaCasa 6*”, che prevede la realizzazione di due Misure finalizzate a:

- prevenzione di situazioni di sfratto (Misure 1a e 1b);

- supporto alla gestione di situazioni di emergenza abitativa di nuclei familiari, tramite interventi di ristrutturazione di immobili di edilizia sociale di proprietà degli Enti costituenti le Commissioni locali per l'emergenza abitativa o di proprietà ATC (Misura 2);

2.2 La Misura 1a è finalizzata ad assicurare un sostegno economico e un accompagnamento alle famiglie (di diritto e di fatto, comprese quelle monoparentali) con uno o più persone a carico ed abitazione in locazione privata¹, che si trovino in situazione di temporanea difficoltà economica; particolare attenzione verrà assegnata alle famiglie colpite dalla crisi in corso, che abbiano un componente in stato di disoccupazione, mobilità o cassa-integrazione (con particolare attenzione a quella a zero ore) o di avvenuta cessazione dell'attività di tipo autonomo.

2.3 Il previsto sostegno economico una tantum viene ad essere definito in Euro 850,00 - 1.300,00 o 1.700,00 per famiglia, su scelta motivata della Commissione preposta, da erogare da parte dei Comuni a favore dei proprietari degli alloggi o a favore dei condomini in cui risiedono i nuclei familiari in possesso dei richiesti requisiti minimi e selezionati a cura delle previste Commissioni locali per l'emergenza abitativa.

2.4 La Misura 1b è finalizzata ad assicurare un sostegno economico e un accompagnamento alle famiglie (di diritto e di fatto, comprese quelle monoparentali) con uno o più persone a carico ed abitazione in locazione privata, che si trovino in situazione di sfratto per morosità con citazione di convalida. Il contributo erogabile (fino ad un massimo di Euro 4.000,00) può essere a ristoro anche parziale del proprietario che accetta di differire l'esecuzione dello sfratto. In linea con il "Fondo per la morosità incolpevole 2016" promosso dalla Regione Piemonte e rivolto ai Comuni ad Alta Tensione Abitativa (ATA) o con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la misura 1b è attivabile dai Comuni che aderiscono al progetto EmergenzaCasa 6 ma esclusi della Misura regionale. Le risorse da utilizzare per l'assegnazione di questi contributi rientrano tra quelle complessivamente assegnate nella Misura 1.

2.5 La Misura 2 è finalizzata a promuovere e/o potenziare il supporto e la gestione delle situazioni di emergenza abitativa, attraverso la ristrutturazione di immobili di edilizia sociale di proprietà delle Commissioni locali per l'emergenza abitativa o di proprietà ATC prevedendo il necessario cofinanziamento, da parte dei soggetti interessati, per un ammontare non inferiore al 20% del costo totale dell'iniziativa, al fine di ampliare le disponibilità di alloggi.

Gli interventi dovranno sempre essere condivisi tra la Commissione locale per l'emergenza abitativa e l'ATC e che le relative richieste dovranno essere presentate dalla proprietà dell'immobile e sostenute dalla Commissione locale laddove la proprietà non ne faccia parte. I piani

¹ Non possono presentare richiesta di contributo gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale (case popolari) e i conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici (ad esempio: cooperative edilizie);

di attuazione dovranno essere presentati entro fine aprile 2017 per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nel mese di maggio 2017.

Articolo 3 - (Budget dell'iniziativa e relativo finanziamento)

3.1 La Fondazione ha stanziato, per la realizzazione delle Misure 1a - 1b del progetto "*EmergenzaCasa6*", Euro 680.000,00 da erogare a favore dei Comuni partecipanti secondo le modalità e le tempistiche di seguito definite (cfr. artt. 7, 8 e 9), attingendo a nuovi stanziamenti 2017 e ai residui delle edizioni precedenti;

3.2 La Fondazione ha stanziato, per la realizzazione della Misura 2 del progetto "*EmergenzaCasa5*", ulteriori Euro 100.000,00 da erogare, secondo le modalità e le tempistiche di seguito definite (cfr. artt. 7, 8 e 9), per la realizzazione delle preposte pervenute entro i termini previsti da parte delle Commissioni locali per l'emergenza abitativa ed approvate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.3 Eventuali risorse aggiuntive, che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dovesse decidere di deliberare in corso d'anno, per implementare le misure sopra presentate o per prevedere altre forme di intervento per contrastare l'emergenza abitativa, potranno essere ripartite tra i Comuni firmatari della presente Convenzione secondo i criteri già applicati per la ripartizione delle risorse deliberate o secondo altre modalità, e comunicate alle varie Commissioni locali per l'emergenza abitativa.

Articolo 4 - (Soggetti partecipanti e relative funzioni)

4.1 Le parti si impegnano a realizzare l'iniziativa attraverso la più opportuna collaborazione e sinergia, nell'esclusivo intento di favorire i soggetti interessati dal previsto intervento di sostegno.

4.2 La Fondazione, quale soggetto promotore e sostenitore dell'intervento, assume l'impegno a fornire il proprio supporto tecnico-organizzativo e le relative risorse economiche, così come definite nel precedente art. 3, salva la possibilità di cofinanziamento da parte dei Comuni o di altri soggetti interessati; in particolare la Fondazione si impegna:

- a fornire il più opportuno supporto tecnico-organizzativo alla realizzazione della presente iniziativa;

- a partecipare, nei casi ove questo sia possibile, alle riunioni periodiche delle Commissioni locali per l'emergenza abitativa, indicando propri esponenti dotati delle necessarie competenze, esperienze e professionalità;
- a valutare e se del caso approvare i “*Piani di attuazione*” della Misura 2, predisposti a cura delle Commissioni locali per l'emergenza abitativa ed effettuare i relativi stanziamenti;
- ad erogare, secondo le modalità disposte dall'art 8, i previsti contributi di cui alle Misure 1, e 2 della presente iniziativa;
- a fornire il necessario supporto comunicativo all'iniziativa;
- a garantire il necessario coordinamento con il settore Coesione Sociale della Regione Piemonte.

4.3 I Comuni, a loro volta, attraverso l'utilizzo di proprie competenze e risorse, si impegnano:

- a fornire il più opportuno supporto tecnico-organizzativo alla realizzazione della presente iniziativa;
- a pubblicare le necessarie informative di avvio dell'iniziativa ed a mettere a disposizione i propri Uffici, ai fini della presentazione delle relative domande di sostegno;
- a convocare e coordinare le Commissioni locali per l'emergenza abitativa sui loro territori, con la partecipazione dei soggetti firmatari della presente Convenzione, ivi indicando propri esponenti dotati delle necessarie competenze, esperienze e professionalità;
- ad erogare, con le modalità di cui all'art. 2.3, il previsto contributo una tantum di Euro 850,00 - 1.300,00 o 1.700,00 a favore dei proprietari degli alloggi o a favore dei condomini in cui risiedano i nuclei familiari selezionati a cura delle preposte Commissioni locali per l'emergenza abitativa, dandone comunicazione alla Fondazione;
- ad erogare, con le modalità di cui all'art. 2.4, il previsto contributo una tantum fino ad un importo massimo di Euro 4.000,00 a favore dei proprietari degli alloggi cui risiedano i nuclei familiari selezionati a cura delle preposte Commissioni locali per l'emergenza abitativa che accettino di differire l'esecuzione dello sfratto sottoscrivendo un nuovo contratto d'affitto a canone concordato (ove possibile) o che preveda una riduzione del canone mensile, dandone comunicazione alla Fondazione;
- a monitorare la situazione dei nuclei familiari che abbiano beneficiato dei contributi in un'ottica di continuità e di ottimizzazione delle risorse impiegate, mantenendone informata la Commissione per l'emergenza abitativa e la Fondazione;
- a partecipare attivamente agli incontri di aggiornamento, monitoraggio e confronto periodico che saranno organizzati dalla Fondazione anche in sinergia con la Regione Piemonte, e con l'Agenzia ATC Piemonte Sud in riferimento del territorio della provincia di

Cuneo e alle misure attivati con risorse della Fondazione e/o della Regionale per contrastare il fenomeno dell'emergenza abitativa.

4.4 Gli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali e le Caritas Diocesane, a loro volta, attraverso l'utilizzo di proprie competenze e risorse, si impegnano:

- a fornire il più opportuno supporto tecnico-organizzativo alla realizzazione della presente iniziativa;
- a partecipare attivamente alle Commissioni locali per l'emergenza abitativa sui loro territori, ivi indicando propri esponenti dotati delle necessarie competenze, esperienze e professionalità;
- a monitorare la situazione dei nuclei familiari che abbiano beneficiato dei contributi in un'ottica di continuità e di ottimizzazione delle risorse impiegate, mantenendone informata la Commissione per l'emergenza abitativa e la Fondazione.

Articolo 5 - (Orientamento e indicazioni per la valutazione delle situazioni di emergenza abitativa – Misure 1a – 1b – 2 -)

5.1 L'iniziativa, per quanto attiene la Misura 1, è rivolta in favore dei nuclei familiari di diritto o di fatto, anche monoparentali, con un/una figlio/a o altro parente a carico (oltre eventualmente al coniuge) e dotati, al momento della richiesta, dei seguenti indispensabili requisiti:

- risiedere in alloggio concesso in locazione da parte di soggetto privato e non in abitazione appartenente all'edilizia pubblica residenziale;
- risiedere in alloggio concesso in locazione da parte di soggetto pubblico (Comune) esclusivamente se non appartenente all'edilizia pubblica residenziale;
- non essere assegnatari di alloggi di edilizia sociale (case popolari) e conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici (ad esempio: cooperative edilizie);
- trovarsi in situazione di temporanea difficoltà economica, così come definita dalle griglie di valutazione adottate a cura di ciascuna Commissione locale per l'Emergenza abitativa;
- non essere titolari di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale;
- non essere titolari di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3 ubicati nel territorio della provincia di residenza;

- risiedere nel Comune afferente alla Commissione locale per l’Emergenza abitativa;
- non essere legati con il proprietario contraente da vincoli di parentela diretta di primo o secondo grado;
- non aver beneficiato del contributo delle misure 1a, 1b nell’ambito dell’edizione del progetto “EmergenzaCasa 5” edizione 2016 (rimane a discrezione di ogni Commissione locale la possibilità di erogare contributi a beneficiari delle precedenti edizioni del progetto “EmergenzaCasa 1”, “EmergenzaCasa 2”, “EmergenzaCasa 3” ed “EmergenzaCasa 4”).

5.2 I nuclei familiari in possesso di tali requisiti minimi potranno formulare istanza di accesso al contributo messo a disposizione con la presente iniziativa, presentando domanda presso i rispettivi Comuni di residenza, istanza che sarà successivamente valutata ad opera delle preposte Commissioni locali per l’emergenza abitativa.

5.3 Oltre alla verifica sull’eventuale presenza dei richiamati requisiti minimi, le preposte Commissioni dovranno svolgere le loro valutazioni anche sulla scorta dei seguenti indicatori, qui di seguito elencati in maniera non esaustiva, tenendo quindi debitamente conto:

- della storia occupazionale del/dei percettore/i di reddito dal 2014 in avanti, con particolare riguardo all’eventuale situazione di disoccupazione, mobilità, cassa-integrazione (specialmente per quella a zero ore) o di cessazione dell’attività di tipo autonomo in cui dovessero versare uno o più componenti il nucleo familiare;
- delle relative dichiarazioni ISEE;
- del numero dei soggetti a carico di ciascun nucleo familiare, con particolare attenzione ai/alle figli/e minorenni;
- dell’affidabilità avuta nella corresponsione dei pregressi canoni locatizi;
- di sussidi/ammortizzatori sociali ulteriori e/o di altre forme di sostegno al reddito eventualmente percepiti dal nucleo familiare.

5.4 La Misura 1b dell’iniziativa è rivolta alle famiglie di diritto o di fatto, anche monoparentali, destinatari di sfratto per morosità incolpevole con citazione di convalida, residenti nei Comuni aderenti al progetto EmergenzaCasa 6 che non abbiano aderito alla misura regionale “Fondo per la morosità incolpevole 2016”. Le Commissioni per l’emergenza abitativa dei Comuni di Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Caraglio, Cervasca, Ceva, Dronero, Fossano, Sommariva del Bosco e Verzuolo potranno attivare la misura a favore dei nuclei famigliari ritenuti idonei, secondo i medesimi criteri di cui al punto precedente.

5.5 Gli aderenti alle Misure 1a e 1b dell’iniziativa dovranno produrre la documentazione idonea a comprovare il possesso dei richiesti requisiti (in ordine alla residenza e allo stato di famiglia, alla situazione reddituale/patrimoniale del nucleo familiare negli anni 2015 e 2016 tramite dichiarazione

ISEE, al contratto di locazione intercorrente e alle relative spese condominiali, alla storia occupazionale a partire dal 2014, allo stato di disoccupazione, mobilità, cassa-integrazione o di avvenuta cessazione dell'attività di tipo autonomo ed all'eventuale percepimento di ulteriori sussidi/ammortizzatori sociali e/o di altre forme di sostegno al reddito). Si precisa che la residenza e lo stato di famiglia potranno essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione (cosiddetta autodichiarazione), resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che la situazione reddituale/patrimoniale del nucleo familiare negli anni 2015 e 2016 dovrà essere rappresentata tramite dichiarazione ISEE in corso di validità, accompagnata dal relativo CUD per i lavoratori dipendenti e dall'UNICO per i lavoratori autonomi. Inoltre, eventuali candidati di provenienza extra-comunitaria dovranno fornire adeguata documentazione comprovante la regolarità del proprio permesso di soggiorno.

5.6 La Misura 2 dell'iniziativa è rivolta alle famiglie di diritto o di fatto, anche monoparentali, attraverso interventi di ristrutturazione di immobili di edilizia sociale di proprietà degli Enti costituenti le Commissioni locali per l'emergenza abitativa o di proprietà ATC; le richieste dovranno essere presentate dalle Commissioni locali per l'emergenza abitativa o dall'ATC con il sostegno della Commissione locale ove la proprietà dell'immobile non faccia parte della Commissione stessa alla Fondazione per le necessarie valutazioni e deliberazioni.

Art. 6 - (Commissioni locali per l'emergenza abitativa e relativi compiti)

6.1 La presente iniziativa, da realizzare in collaborazione tra le parti, prevede la costituzione di diciassette Commissioni locali per l'emergenza abitativa, una per ogni territorio di riferimento, composte dai seguenti soggetti:

- Comune di riferimento, che ne esprime il Presidente;
- Caritas Diocesana e interparrocchiale e/o altre Associazioni di volontariato di riferimento;
- Ente gestore dei servizi socio-assistenziali di riferimento.

La Fondazione si impegna a partecipare, nei casi ove questo sia possibile, alle riunioni periodiche delle Commissioni locali per l'emergenza abitativa, indicando propri esponenti dotati delle necessarie competenze, esperienze e professionalità.

6.2 Alle riunioni delle Commissioni potranno altresì essere invitati rappresentanti di altri Enti privati non profit o pubblici che si interessino di questioni abitative e di assistenza alle fasce sociali più deboli o rappresentanti delle Associazioni sindacali dei piccoli proprietari e/o degli inquilini.

6.3 Alle Commissioni locali di Emergenza abitativa spettano, per quanto attiene la Misura 1, i seguenti compiti e responsabilità:

- predisporre il testo dell'informativa pubblica di presentazione, da far pubblicare a cura del Comune di riferimento;
- verificare il possesso, in capo ai nuclei familiari richiedenti, dei richiesti requisiti minimi, oltre all'avvenuta produzione della documentazione a tal fine richiesta, chiedendone l'eventuale integrazione, qualora necessario;
- richiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria;
- effettuare la valutazione dei candidati sulla base dei criteri individuati nella griglia di valutazione allegata alla presente Convenzione, al fine di una più ampia e completa valutazione dei nuclei familiari richiedenti ed al fine di premiare quelli maggiormente rispondenti agli scopi ultimi dell'iniziativa;
- individuare i nuclei familiari aventi diritto al previsto sostegno economico e motivare, per iscritto, le relative decisioni assunte;
- mantenere costantemente aggiornata la Fondazione sull'andamento dell'attività;
- promuovere, nell'ambito della Misura 1a, la sottoscrizione di "*Patti di solidarietà*" con i proprietari degli alloggi e i nuclei familiari individuati, in cui si preveda:
 - nei Comuni ATA è obbligatorio prevedere la rinegoziazione degli esistenti contratti di locazione, riconducendoli nell'ambito dei cosiddetti contratti a canoni concordati di cui all'art. 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1998, n. 292), per i quali sono tra l'altro previsti significativi vantaggi fiscali l'impegno dei proprietari a tenere informata la Commissione o altro soggetto dalla stessa delegato in caso di eventuali future morosità; la disponibilità, da parte dei proprietari, a non attivare procedure di intimazione di sfratto per almeno 6 mesi dall'avvenuta sottoscrizione del Patto. Tali Patti dovranno richiamare le parti in causa a un alto senso di responsabilità, prevedendo anche, se del caso, le più opportune flessibilità nell'adempimento ai rispettivi doveri, alla luce di un ritrovato senso di solidarietà e condivisione; di tali Patti dovrà essere inviata copia alla Fondazione prima della liquidazione del contributo; è possibile riconoscere un rimborso per le spese sostenute dal proprietario per la stipula del nuovo contratto a canone concordato fino a un massimo di 200,00 euro, che saranno riconosciuti a fronte dei giustificativi di spesa²;

2 Tali risorse attingono alle disponibilità della Misura 1 riconosciute a ogni Comune; non possono essere considerati ammissibili, tra i costi, le quote associative per iscrizioni ad associazioni di categoria o similari.

- nei Comuni ove non sia possibile sottoscrivere contratti a canone concordato è obbligatorio prevedere: una riduzione del canone locatizio o in alternativa il condono, anche parziale, di spese condominiali o morosità pregresse; l'impegno dei proprietari a tenere informata la Commissione o altro soggetto dalla stessa delegato in caso di eventuali future morosità; la disponibilità, da parte dei proprietari, a non attivare procedure di intimazione di sfratto per almeno 6 mesi dall'avvenuta sottoscrizione del Patto. Tali Patti dovranno richiamare le parti in causa a un alto senso di responsabilità, prevedendo anche, se del caso, le più opportune flessibilità nell'adempimento ai rispettivi doveri, alla luce di un ritrovato senso di solidarietà e condivisione; di tali Patti dovrà essere inviata copia alla Fondazione prima della liquidazione del contributo;
- promuovere, nell'ambito della Misura 1b, la sottoscrizione di "*Patti di solidarietà – sfratti con citazione di convalida*" con i proprietari degli alloggi e i nuclei familiari individuati, in cui si preveda la sottoscrizione di un nuovo contratto di affitto, a condizioni agevolate per permettere la sostenibilità da parte del nucleo familiare;
- individuare, al proprio interno, un referente che mantenga i più opportuni contatti con i referenti delle altre Commissioni locali, al fine di operare gli eventuali approfondimenti tecnici che si dovessero rendere necessari, in un'ottica di omogeneità nell'applicazione delle previste regole e criteri;
- valutare, in limitati casi eccezionali e comunque in misura non superiore al 15% del budget assegnato per la Misura 1, interventi a favore di persone sole altrimenti escluse dal bando in quanto riservato a nuclei con figli o parenti a carico.

6.4 Alle Commissioni locali di Emergenza abitativa spettano, per quanto attiene la Misura 2, i seguenti compiti e responsabilità:

partecipare alla stesura del "*Piano di attuazione*", che tenga conto delle esigenze del territorio di riferimento e che contempli un efficace ed ottimale bilanciamento delle azioni di cui all'art. 2.5 della presente Convenzione, da intraprendere al fine di contrastare la difficile situazione di emergenza abitativa; tale Piano dovrà essere portato all'attenzione della Fondazione entro il termine massimo che verrà comunicato alle Commissioni locali con apposita comunicazione (indicativamente entro la fine del mese di aprile 2017)

Articolo 7 - (Distribuzione delle risorse stanziare tra i Comuni partecipanti)

7.1 Per le Misura 1a e 1b è disposto un budget di complessivi Euro 680.000,00 (seicentoottanta/00) ripartito tra i 17 Comuni aderenti al progetto sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 6 marzo 2017, intervenendo prevalentemente sulle aree di tradizionale intervento della Fondazione CRC (Albese, Cuneese e Monregalese) e alla luce dei dati disponibili sull'emergenza abitativa, della popolazione residente sul territorio comunale, dell'utilizzo effettivo delle risorse erogate durante l'edizione 2016 del progetto EmergenzaCasa 5.

Le risorse assegnate a ciascun Comune sono indicate nella tabella seguente:

COMUNE	RISORSE IN € ATTRIBUITE PER LAMIURA 1
Alba	112.000,00
Borgo San Dalmazzo	29.700,00
Boves	24.200,00
Bra	61.500,00
Busca	24.300,00
Caraglio	16.300,00
Cervasca	5.500,00
Ceva	14.300,00
Cuneo	146.000,00
Dronero	17.500,00
Fossano	51.500,00
Mondovì	75.200,00
Racconigi	12.400,00
Saluzzo	38.100,00
Savigliano	32.500,00
Sommariva del Bosco	11.000,00
Verzuolo	8.000,00

7.2 Per la Misura 2 è disposto un budget di complessivi Euro 100.000,00 stanziati dalla Fondazione, da ripartire sulla base dei presentati "Piani di attuazione" e a insindacabile giudizio della stessa Fondazione, che provvederà alle relative valutazioni.

Articolo 8 - (Erogazione delle risorse stanziato)

8.1 Per quanto concerne la Misura 1, la Fondazione si impegna ad erogare, a favore dei Comuni partecipanti, la somma stanziata per l'iniziativa, a fronte di adeguati stati avanzamento provenienti dalle preposte Commissioni locali per l'emergenza abitativa e comprovanti il positivo procedere

della stessa, salvo un anticipo pari al 40% dell'intero ammontare al fine di consentirne l'avvio, da corrispondere entro 90 giorni dall'avvenuta sottoscrizione della presente Convenzione (costi che dovranno comunque essere opportunamente documentati in seguito). Le risorse in tal modo erogate dalla Fondazione ai Comuni saranno dagli stessi corrisposte a favore dei proprietari degli alloggi o a favore dei condomini in cui risiedono i nuclei familiari selezionati da parte delle preposte Commissioni locali per l'emergenza abitativa, previa sottoscrizione dei previsti "Patti di solidarietà".

8.2 Per quanto attiene la Misura 2, la Fondazione si impegna ad erogare, a favore dei soggetti individuati dalle preposte Commissioni locali per l'emergenza abitativa quali migliori destinatari, i contributi che saranno assegnati al termine della valutazione effettuata dalla Fondazione in ordine ai disposti "Piani di attuazione" e a fronte di adeguati stati avanzamento (e relativi giustificativi di spesa) comprovanti il positivo procedere degli stessi; la Fondazione si impegna altresì ad erogare agli stessi un anticipo pari al 30% di quanto dalla stessa stanziato a seguito della prevista attività di valutazione ed una volta approvati i rispettivi "Piani di attuazione".

Articolo 9 - (Tempistiche)

9.1 L'iniziativa si svolgerà indicativamente secondo le seguenti tempistiche:

- entro il 31 marzo 2017: costituzione delle Commissioni locali per l'emergenza abitativa;
- entro il 30 aprile 2017: trasmissione alla Fondazione del calendario indicativo di tutte le riunioni di ciascuna Commissione locale per l'emergenza abitativa, per l'espletamento delle varie attività sopra descritte, fino al mese di dicembre 2017;
- entro il 31 gennaio 2018: conclusione dell'iniziativa;

9.2 Per quanto attiene la Misura 1, si prevedono le seguenti tempistiche:

- entro il 1 aprile 2017 pubblicazione dell'Avviso a cura dei Comuni di riferimento;
- 3 riunioni delle Commissioni locali per l'emergenza abitativa per l'istruttoria e la valutazione delle richieste (entro fine giugno 2017, entro fine ottobre 2017, entro fine dicembre 2017)

9.3 Per quanto attiene la Misura 2, si prevedono le seguenti tempistiche:

- entro fine aprile 2017 predisposizione del previsto Piano di attuazione della Misura 2, e relativo inoltro alla Fondazione per l'approvazione
- entro maggio 2017 approvazione dei Piani di attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

- dal mese di giugno 2017 avvio interventi approvati secondo i Piani di attuazione.

Articolo 10 – (Durata della Convenzione)

10.1 La presente Convenzione manterrà la propria efficacia fino al termine dell'iniziativa, la quale è prevista entro il 31 gennaio 2018, salvo eventuali proroghe deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Articolo 11 - (Attività di comunicazione)

11.1 La parti convengono che alla Fondazione, quale soggetto promotore e finanziatore, venga riservata la facoltà esclusiva in ordine all'organizzazione di eventi di presentazione al pubblico dell'iniziativa e dei risultati conseguiti dalla stessa nel tempo, salvo l'anzidetto Avviso pubblico per la Misura 1, da effettuare a cura dei Comuni interessati.

11.2 Qualsiasi comunicazione effettuata a mezzo stampa, televisione o radio riguardante l'iniziativa deve riconoscere, in capo alla Fondazione, l'ideazione, la promozione e il finanziamento della stessa, a fianco dei Comuni, degli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali e delle Caritas Diocesane e interparrocchiali, quali indispensabili collaboratori.

Articolo 12 - (Registrazione)

11.1 Le eventuali spese di registrazione della presente Convenzione saranno a carico della parte richiedente.

Cuneo, _____

ENTE	FIRMA
Fondazione CRC	
Comune di ALBA	
Comune di BORGIO SAN DALMAZZO	
Comune di BOVES	
Comune di BRA	
Comune di BUSCA	
Comune di CARAGLIO	
Comune di CERVASCA	
Comune di CEVA	
Comune di CUNEO	
Comune di DRONERO	
Comune di FOSSANO	
Comune di MONDOVI'	
Comune di RACCONIGI	
Comune di SALUZZO	
Comune di SAVIGLIANO	
Comune di SOMMARIVA del BOSCO	
Comune di VERZUOLO	
CARITAS DIOCESANA di ALBA	
CARITAS DIOCESANA di CUNEO	
CARITAS DIOCESANA di FOSSANO	
CARITAS DIOCESANA di MONDOVI'	
CARITAS DIOCESANA di SALUZZO	
CARITAS DIOCESANA di TORINO	
UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA-LANGA CEBANA-ALTA VALLE BORMIDA	
ASLCN 2 -SOC SERVIZI SOCIALI DISTRETTO di ALBA-BRA	
CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE del CUNEESE	
CONSORZIO per i SERVIZI SOCIO -ASSISTENZIALI del MONREGALESE	
CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE LANGHE, ALBA e ROERO	
CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE MONVISO SOLIDALE	
CONSORZIO per i SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI delle VALLI GRANA e MAIRA	

ALLEGATO alla CONVENZIONE

GRIGLIA di VALUTAZIONE – Misura 1 PROGETTO “EMERGENZACASA 6”

CRITERIO 1, fino ad un massimo di 25 punti.

ISEE inferiore o uguale a 12 mila:

Da 0 a 3 mila:	0 punti
Da 3.001 a 4 mila:	5 punti
Da 4.001 a 5 mila:	10 punti
Da 5.001 ad 6 mila:	15 punti
Da 6.001 a 7 mila:	20 punti
Da 7.001 a 7,5 mila:	25 punti
Da 7.501 a 8 mila:	20 punti
Da 8.001 ad 9 mila:	15 punti
Da 9.001 a 10 mila:	10 punti
Da 10.001 a 11 mila:	5 punti
Da 11.001 a 12 mila:	0 punti

CRITERIO 2, fino ad un massimo di 5 punti.

Storia abitativa del nucleo familiare:

- Residenza nel Comune da meno di 6 mesi 0 punti
- Residenza nel Comune da 6 a 12 mesi 3 punti
- Residenza nel Comune da oltre 12 mesi 5 punti

CRITERIO 3, fino ad un massimo di 20 punti.

Stato occupazionale del/i percettore/i reddito al momento della domanda:

a) In caso di unico percettore di reddito:

- Disoccupazione/ Cessazione attività di tipo autonomo: 5 punti
- Cassa integrazione a zero ore: 15 punti
- Occupazione precaria: 20 punti
- Cassa - integrazione: 15 punti
- Mobilità: 5 punti

b) In caso di due percettori di reddito:

- Mobilità - Disoccupazione: 5 punti
- Mobilità - Mobilità: 8 punti
- Cassa integr. zero ore - Mobilità: 10 punti
- Cassa integr. a zero ore - Cassa integr. a zero ore: 12 punti
- Cassa integrazione - Cassa integrazione a zero ore: 14 punti
- Occupazione precaria - Cassa integr. a zero ore: 16 punti
- Occupazione precaria - Cassa integrazione: 18 punti
- Occupazione precaria - Occupazione precaria: 20 punti
- Occupazione precaria - Mobilità: 18 punti
- Occupazione precaria - Disoccupazione: 16 punti

- Cassa integrazione - Cassa integrazione: 14 punti
- Mobilità - Cassa integrazione: 12 punti
- Disoccupazione - Cassa integr. zero ora: 10 punti
- Disoccupazione - Cassa integrazione: 8 punti
- Disoccupazione - Disoccupazione: 5 punti

Nel caso in cui uno dei due percettori del reddito sia occupato in maniera stabile e l'altro si trovi in una delle situazioni di cui alla lett. a), a quanto ivi indicato si dovranno sottrarre 3 punti.

(*) per disoccupato si intende, ai fini della presente iniziativa e dei conseguenti criteri, chi ha lavorato almeno un mese, negli ultimi 12 mesi a far data dalla pubblicazione dell'Avviso della presente iniziativa.

c) In caso di più di due percettori di reddito, non si attribuiscono punti.

CRITERIO 4, fino ad un massimo di 15 punti.

Composizione del nucleo familiare:

- Due persone 2 punti
- Tre persone: 4 punti
- Quattro persone: 6 punti
- Cinque persone: 8 punti
- Sei persone: 10 punti
- Sette persone 12 punti, etc.

In caso di:

- Minorenni a carico: 1 punto per ognuno
- Ultra 65enne a carico: 2 punti per ognuno
- Persona con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66%: 3 punti per ognuna
- Nuclei familiari monoparentali: 7 punti
- Nuclei familiari monoreddito: 1 punto

CRITERIO 5, fino ad un massimo di 35 punti.

Valutazione discrezionale:

Si tratta di punteggio assegnato, in via discrezionale, dalle preposte Commissioni locali per l'emergenza abitativa, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- storia occupazionale;
- storia abitativa, tra cui l'affidabilità avuta nella corresponsione dei pregressi canoni locatizi e la frequenza nel cambio dell'abitazione locata;
- situazione debitoria del nucleo familiare;
- eventuali sussidi, ammortizzatori sociali e/o altre forme di sostegno al reddito percepiti.